

# Regione Tuglia Segreteria Giunta Regionale

**DISEGNO DI LEGGE N.16/2009 DEL 26/05/2009** 

"NORME PER LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA"



# **REGIONE PUGLIA**

ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

COD. CIFRA: AST/SDL/2009/00001

# SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE Norme per la pianificazione paesaggistica

#### RELAZIONE

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare l'ultima modifica introdotta con d.lgs. n. 62 del 2008, ha innovato la materia paesaggistica richiedendo un'urgente revisione delle leggi regionali in materia.

Nel caso della Puglia, innanzi tutto, occorre prevedere una procedura di approvazione del Piano Paesaggistico di cui all'art. 143 della legge, conforme a quella stabilita dal Codice. Infatti, non esso non è certamente assimilabile alla parte del Documento regionale di assetto generale di cui all'art. 4, lett. a), legge regionale 27 luglio 2001, "Norme generali di governo e uso del territorio" e s.m.i., relativa alla determinazione del "quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale della Regione".

Inoltre, è opportuno istituire l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, secondo quanto stabilito dall'art. 133 del Codice, quale sede di elaborazione di studi, analisi e proposte nel campo del paesaggio e dei beni culturali, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale istituito con le medesime finalità a livello ministeriale.

Al fine di conformarsi alle prescrizioni del legislatore nazionale è necessario, altresì, modificare alcuni assetti organizzativi comunali perché la Regione possa sub-delegare il potere di rilasciare autorizzazioni paesaggistiche, anche alla luce degli esiti assolutamente insoddisfacenti dell'esercizio di tale funzione nei modi attualmente operanti. La normazione di tale assetto riveste carattere di particolare

B. RESPONGEOVE COUNTY.

IL DAGGERTE C. A. S. MARE DELLA GRANDA MEGGERA E (Daga con Company Montella)

્ • urgenza, giacché un eventuale ritardo regionale nell'adeguare la normativa avrebbe conseguenze non solo sui tempi di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ma sulla stessa legittimità della relativa procedura.

Al riguardo, infatti, il Codice, all'art. 146, nella versione di cui al d.lgs. n. 63 del 2008, stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica può essere delegata "a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia".

A tal fine, il Codice stesso prevede, con la modifica introdotta dall'articolo 38 della legge n. 14 del 2009, che entro il 30 giugno 2009 le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Merita ricordare che il mancato adempimento regionale determina la decadenza delle deleghe in essere.

Il Disegno di Legge si compone di dieci articoli suddivisi in quattro Capi.

Il Capo I comprende gli articoli relativi al Piano Paesaggistico.

L'articolo 1 definisce le finalità del Piano conformemente alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e ai principi espressi nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea del paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 e nell'articolo 2 dello Statuto regionale.

L'articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione, variazione e aggiornamento del Piano, prevedendo un'ampia partecipazione collettiva alla elaborazione del Piano e assicurando la concertazione istituzionale, nonché la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi nelle diverse fasi del procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 144 del Codice.

Il Capo II comprende gli articoli relativi all'Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali.

L'articolo 3 istituisce l'Osservatorio.

M. SITEOSSA VE ATV. SPATOSS LEGGY, STVO DELLA SSEGATO I CALAS (Dominso pho mb. alor**3**(1)) L'articolo 4 ne individua finalità e funzioni, in particolare consistenti nella costruzione di conoscenze e formulazione di proposte per la conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e dei beni culturali della regione e dei caratteri identitari di ciascun ambito del territorio regionale, il perseguimento di adeguati obiettivi di qualità, la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani e rurali, nonché la sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa della società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale.

L'Osservatorio è anche la sede per realizzare collaborazioni istituzionali con il sistema universitario e di ricerca regionale e gli uffici ministeriali periferici preposti alla tutela, oltre che con i settori professionali, allo scopo di promuovere un uso consapevole del territorio e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della regione.

Esso promuove anche attività di sensibilizzazione della società pugliese finalizzate alla salvaguardia ed al recupero dei valori espressi dal patrimonio paesaggistico e culturale, cura l'aggiornamento della Carta dei Beni culturali della Puglia e opera un—costante monitoraggio sull'evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, e sulla base delle cui risultanze elabora annualmente un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio.

L'articolo 5 riguarda l'organizzazione dell'Osservatorio, ufficio regionale supportato da un Comitato di esperti e aperto agli apporti della Consulta regionale per il paesaggio e i beni culturali.

L'articolo 6 riguarda le modalità di finanziamento dell'Osservatorio, che può stipulare contratti di sponsorizzazione in forme compatibili con il carattere dell'attività culturale promossa.

Il Capo III contiene le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica.

L'articolo 7 disciplina la ripartizione di competenze tra Regione ed enti locali per il rilascio delle autorizzazioni. L'elencazione delle competenze regionali è stata formulata tenendo conto della rilevanza dell'impatto delle opere sul paesaggio e della opportunità di perseguire una qualche coerenza con le norme in materia di valutazione d'impatto ambientale. E' incentivata la forma associata per i Comuni di dimensione inferiore ai 15.000 abitanti. Ove i Comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvede la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall'art. 6 L.r. 20 luglio 2001, n. 20, abbia istituito a Commissione prevista dall'art. 8 e disponga di strutture organizzative rispondenti all'

requisiti di cui all'art. 146, co 6, D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42. Ove tali condizito

- 3

Busan Brising Reports

non siano soddisfatte il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica resta attribuito alla Regione che lo esercita avvalendosi dei propri uffici, con il supporto del Comitato Urbanistico Regionale.

L'articolo 8 disciplina la Commissione locale per il paesaggio, prevista dall'articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che costituisce elemento cruciale della riforma. Per favorire un corretto esercizio della sub delega, la regione ritiene che debba essere preferita la formazione di commissioni in forma associata, sia per ovvie ragioni di economicità del procedimento sia per garantire la presenza di adequate competenze professionali. Per assicurare il necessario raccordo fra la Commissione e l'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il responsabile di quest'ultimo partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto. La disciplina delle commissioni è demandata ai comuni o le loro associazioni fatto salvo l'obbligo di non scendere sotto il numero di tre e di designare professionalità che siano espressione di una pluralità di conoscenze tecniche e scientifiche, specificamente elencate nell'articolo.

L'articolo 9 disciplina il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. E' ribadita la necessità del possesso da parte dell'ente delegato dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146 del Codice e di un adequato livello di competenze tecnico-scientifiche. Si precisa inoltre che i Comuni singoli e quelli che esercitano in forma associata le attribuzioni sub-delegate devono individuare, all'interno delle rispettive organizzazioni, un ufficio autonomo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica rispetto a quello competente al competente ad esprimersi sul relativo titolo abilitativo edilizio e inviare l'autorizzazione paesaggistica all'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali.

L'articolo 10 disciplina il procedimento di delega, che presuppone la ricognizione da parte della Regione dei Comuni singoli e delle associazioni di Comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dal Codice ed abbiano istituto, singolarmente o in forma associata, la Commissione locaie per il paesaggio.

L'articolo 11, unico articolo compreso nel Capo IV, è dedicato alle norme abrogative degli articoli della legge n. 20/2001 in contrasto con le nuove norme.

Il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio

Arch. Piera Cavalcoli

L'Assessore <del>(ss</del>a Angela Barbanente



# **REGIONE PUGLIA**

## ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

COD. CIFRA: AST/SDL/2009/00001

"Norme per la pianificazione paesaggistica"

#### INDICE

#### Capo I

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

- Art. 1 Finalità del piano paesaggistico
- Art. 2 Procedimento di approvazione e variazione

#### Capo II

Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali

- Art. 3 Istituzione dell'Osservatorio
- Art. 4 Finalità e funzioni dell'Osservatorio
- Art. 5 Assetto organizzativo dell'Osservatorio
- Art. 6 Norme finanziarie relative all'istituzione dell'Osservatorio

#### Capo III

### Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica

- Art. 7 Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica
- Art. 8 Commissioni locali per il paesaggio
- Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
- Art.10 Procedimento di delega

### Capo IV Disposizioni finali

Art. 11 - Norme finali

### SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE Norme per la pianificazione paesaggistica

#### Capo I

#### Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

### Art.1 - Finalità del piano paesaggistico

Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e d'identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale approva il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), conformemente ai principi espressi nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea del paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 e nell'articolo 2 dello Statuto regionale.

#### Art. 2 - Procedimento di approvazione e variazione

- 1. Per garantire il più ampio coinvolgimento della intera comunità regionale nella definizione degli obiettivi, contenuti e indirizzi del PPTR, il Presidente della Giunta regionale, convoca la Conferenza programmatica regionale, alla quale partecipano i rappresentanti degli Enti Statali e Locali, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali.
- 2. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della Conferenza programmatica, adotta lo schema di PPTR che è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Dell'avvenuta pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna provincia.
- 3. Al fine di assicurare la concertazione istituzionale, il Presidente della Giunta regionale sottopone lo schema di PPTR alla Cabina di regia di cui alla Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36 "Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali" e indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni statali, dei soggetti pubblici e degli organismi di diritto pubblico con competenze di settore incidenti sul territorio della Regione Puglia, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.
- 4. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze emerse dalla Conferenza programmatica, dalla Cabina di Regia e dalla Conferenza di servizi adotta il PPTR e lo trasmette al Consiglio regionale nonché a tutti i Comuni ai fini della pubblicazione all'albo pretorio per la durata di trenta giorni durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione entro il trentesimo giorno successivo al periodo di pubblicazione.

Wo

and the second of the second section of the second second

IL RESTON AND A SAMUAR DELLA P.O.

\_ (- -

- 5. La Commissione consiliare competente, entro trenta giorni, esprime il proprio parere sul PPTR che viene trasmesso alla Giunta regionale.
- 6. Tenuto conto del parere della Commissione e valutate, a seguito di istruttoria a cura del servizio regionale competente, le osservazioni presentate ai sensi del comma 4, la Giunta regionale approva in via definitiva il PPTR entro i successivi trenta giorni.
- 7. Il PPTR acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- 8. Le variazioni del PPTR seguono lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà. L'aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale.
- 9. I Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo nei modi stabiliti dallo stesso PPTR. Entro il medesimo termine, la Regione provvede al coordinamento ed alla verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione regionale con le previsioni del PPTR.

#### Capo II

#### Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali

#### Art. 3 - Istituzione dell'Osservatorio

1. Ai sensi dell'art. 133 del D.lgs n.42/2004 è istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i Beni culturali, di seguito denominato semplicemente "Osservatorio".

#### Art. 4 - Finalità e funzioni dell'Osservatorio

- 1. L'Osservatorio ha funzioni conoscitive e propositive per la conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e dei beni culturali della regione e dei caratteri identitari di ciascun ambito del territorio regionale, il persequimento di adequati obiettivi di qualità, la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani e rurali, nonché la sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa della società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale.
- 2. L'Osservatorio, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1:
- a) svolge studi, analisi e ricerche sul paesaggio e sui beni culturali della regione controllandone l'evoluzione e individuando i fattori che ne condizionano la trasformazione, avvalendosi del supporto del sistema universitario

e di ricerca regionale e della collaborazione degli uffici ministeriali periferiò

preposti alla tutela;

- b) formula proposte per la definizione delle politiche di conservazione e valorizzazione del paesaggio ai sensi dell'art. 133, comma 1 del D.lgs n.42/2004;
- c) favorisce lo scambio di conoscenze e la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche statali e locali, le Università e gli organismi di ricerca, i settori professionali, l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e la società civile soprattutto allo scopo di promuovere un uso consapevole del territorio e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della regione:
- d) promuove attività di sensibilizzazione della società pugliese finalizzate alla salvaguardia ed al recupero dei valori espressi dal patrimonio paesaggistico e culturale quale presupposto per la definizione e attuazione di politiche di conservazione, gestione e pianificazione del territorio informate a criteri di qualità e sostenibilità:
- e) attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale di cui all'art. 1;
- f) cura l'aggiornamento della Carta dei Beni culturali della Puglia;
- g) elabora con cadenza annuale un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio.

#### Art. 5 - Assetto organizzativo dell'Osservatorio

- 1. L'Osservatorio è un ufficio regionale incardinato strutturalmente e funzionalmente all'interno del Servizio competente.
- 2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale del supporto di un Comitato di esperti composto da personalità di elevata e comprovata competenza scientifica e professionale nel campo.
- 3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. c), la Regione istituisce la Consulta regionale per il paesaggio e i beni culturali.
- 4. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato di esperti e della Consulta sono definiti da apposito Regolamento approvato dalla Giunta regionale.

#### Art. 6 - Norme finanziarie relative all'istituzione dell'Osservatorio

1. Agli oneri rivenienti dall'approvazione della presente legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, si fa fronte con uno stanziamento complessivo di euro 20.000 da finanziare con la riduzione di pari importo dallo stanziamento del capitolo 574010 del Bilancio 2009 – "Spesa per la redazione del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) – L.R. 2072001 Art. 4 e (legge di bilancio 2006)" ed istituzione nuovo capitolo avente la denominazione "Spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali" con conseguente stanziamento in aumento di euro 20.000.

Per i successivi esercizi finanziari si farà fronte nei limiti di stanziamento del C

capitolo di nuova istituzione.

(Automorphism of the section)

-8-

- 2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione alla istituzione di nuovo capitolo avente la denominazione "Spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali ".
- 3. Ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 42/04, l'Osservatorio può stipulare contratti di sponsorizzazione, definendo forme di contributi in beni o servizi da parte di soggetti privati alle iniziative svolte con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere dell'attività culturale promossa, in conformità alle previsioni del D.Lgs. 42/04 e del Piano Paesaggistico Regionale.

# Capo III Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica

# Art. 7 - Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica

- 1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell'art. 146 co. 6 D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, a far data dal 1° luglio 2009 è in capo alla Regione per:
  - le Infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idrauliche di interesse regionale;
  - I nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 40.000 mq;
  - Impianti di produzione di energia con potenza nominale superiore a 10 Megawatt.
- 2. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre agli interventi elencati all'articolo 149 del D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la relativa realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.
- 3. Nei casi non elencati dal comma 1, a far data dal 1º luglio 2009 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della Cabina di regia di cui alla Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36, ai Comuni associati a norma dell'art. 33 co. 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempreché questi abbiano istituito la Commissione prevista dal successivo art. 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cura all'art. 146, co 6, D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, come integrato e modificato dall'o. D.Lgs. n. 63 del 2008.

4. I Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari direttioni della delega, ancorché non associati ad altri comuni, purché abbiano istituito la

~ 牙 -

Commissione di cui al successivo art. 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui all'art. 146, comma 6, D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42.

- 5. Ove i Comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall'art. 6 L.r. 20 luglio 2001, n. 20, abbia istituito la Commissione prevista dall'art. 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui all'art. 146, co 6, D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42.
- 6. In assenza delle condizioni richieste ai commi precedenti, il potere di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica resta attribuito alla Regione che lo esercita avvalendosi dei propri uffici, con il supporto del Comitato Urbanistico Regionale istituito dalla Legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8.

# Art. 8 Commissioni locali per il paesaggio

- 1. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica istituiscono, preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio a norma dell'art. 148 D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, che esprime parere nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
- 2. Le Commissioni per il paesaggio sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
- 3. I componenti di ciascuna Commissione, in numero minimo di tre, devono rappresentare la pluralità delle competenze elencate al comma 2. Essi durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai lavori della Commissione partecipa il responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica senza diritto di voto.
- 4. I comuni o le loro associazioni disciplinano il funzionamento e la composizione della Commissione locale per il paesaggio.
- 5. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula.

Art. 9
Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

~10.

- 1. L'ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica deve possedere i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, co. 3 D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 e assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.
- 2. Al fine di garantire la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, i Comuni singoli e quelli che esercitano in forma associata le attribuzioni delegate dalla presente legge assumono i necessari provvedimenti al fine di individuare, all'interno delle rispettive organizzazioni, un ufficio autonomo competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica rispetto a quello competente ad esprimersi sul relativo titolo abilitativo edilizio.
- 3. L'autorizzazione paesaggistica deve essere inviata contestualmente al suo rilascio all'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i Beni culturali.

# Art. 10 Procedimento di delega

1. Con deliberazione di Giunta Regionale, da assumere entro il 30.6.2009, la Regione effettua la ricognizione dei Comuni singoli e delle associazioni di Comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli ed abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio ed attribuisce la delega prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel rispetto dell'autonomia organizzatoria dei comuni.

#### Capo IV

#### Disposizioni finali

#### Art. 11 - Norme finali

1. L'art. 23 Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 è abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

P COLOR OF THE PROPERTY OF THE

The property will

M. EMPERATOR OF A DESTRUCTION OF THE CONTROL OF THE



#### REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO Assetto del Territorio AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE LE RETI E LA QUALITÀ URBANA SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

#### REFERTO TECNICO (Art. 34, L.R. 28/2001)

OGGETTO: S.D.L. - Cod. CIFRA: A8T/SDL/2009/0001 Norme per la planificazione paesaggistica

Speda prevista e fonti di finanziamento: trattasi di spesa corrente di finanziamento

UPA Capitolo/i di Entrata:

U.P.B. 8.3.1

Capitolo di Spesa: Cap. 574010 Diminuzione - €.20.000,00 "SPESA PER LA REDAZIONE DEL

DOCUMENTO REGIONALE DI ASSETTO GENERALE (DRAG). L.R. 20/2001 ART.

4 E (LEGGE DI BILANCIO 2006)"

Capitolo di Spesa: Cap, di nuova istituzione + 4.20.000,00 " Spesa di funzionamento

dell'Osservatorio regionale per la qualità del passaggio e per i beni culturali"

Spess liferits al presente bilencio: €.20.000,00 de finanziare con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 574010 del bilancio 2009

Spess ifferita ai bilanci futuri: €.50.000,00 sul capitolo di nuova istituzione avente la denominazione:

"Spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni cultural.

Si dichiare che le disposizioni recete dalla PDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Note:

Modulano.

IL DIRIGENTE DEL

Parere del Servizio Regioneria (Art. 34, L.R. 28/2001 e Art. 8, Regolamento DGR n. 395/94)

ulla-osta in ordine a quanto sopra rappresentato

arere negativo per:

19/08/20V

IL DIRIGIOTE DEL SERVIZIO RA GIONERIA WELLI -REFERTECSDL

TOTALE P.02

William James Day on farming storest

L. Landerson